



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato Istruttore, dott.ssa Marinella Colucci,

VISTO il d.lgs. 175/2016 (TUSP) e, in particolare, l'art. 24, così come modificato dall'art. 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il provvedimento motivato di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute adottato, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 175/16, dal Comune di Monte Isola (BS);

RILEVATO

che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 primo periodo, cit., *«le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2»;*

che, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 24, *«il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo»;*

CONSIDERATO

che, nel caso di specie, dagli atti emerge quanto segue:

- Per la Società Tutela Ambiente del Sebino S.R.L. (per la quale il comune detiene quota di partecipazione del 1,19%) la compagine societaria è costituita da n. 1 amministratore (con un compenso complessivo di € 8.000,00) e n. 3 componenti dell'organo di controllo (che non percepiscono nessun compenso) a fronte di n. 1 dipendente, con un fatturato medio nel triennio 2013-2015 di € 24.694.67; con riferimento a tale partecipazione, l'Ente riferisce



CORTE DEI CONTI

che: *“la partecipazione viene mantenuta in quanto la società è proprietaria della rete del collettore fognario...l’ente ha invitato la società ad adeguarsi alle disposizioni di cui al D. Lgs 175/2016”*;

- con riferimento alla Società Co.Ge.me S.P.A. (per la quale il comune detiene quota di partecipazione del 0,009%), l’Ente *“...ha dichiarato la volontà di mantenere la partecipazione in Co.ge.me. S.P.A., stante la sua necessità per il proseguimento delle finalità istituzionali, posto che gestisce un servizio di interesse generale ex art. 4 comma 2 lett. A.”*;
- con riferimento alla Società Sviluppo Turistica Lago D’Iseo S.P.A. (per la quale il comune detiene quota di partecipazione del 0,18%) l’Ente riferisce che: *“...l’amministrazione comunale mantiene la partecipazione per il tempo strettamente necessario a chiudere le indagini circa le proprietà termali delle acque del sottosuolo al fine di porre in vendita la partecipazione secondo regole e valori di mercato onde evitare di arrecare un pregiudizio al bilancio dell’ente”*;

P.Q.M

Dispone l’archiviazione, allo stato degli atti e tenuto conto delle percentuali di partecipazione detenuta, fatta salva ogni successiva verifica in sede dei controlli sulla gestione finanziaria dell’ente locale ai sensi degli artt. 147 quinquies, comma 3, e 148 bis, comma 2, TUEL.

Con riferimento alla Società Tutela Ambiente del Sebino S.R.L., dato atto delle criticità evidenziate, si invita l’ente ad un attento monitoraggio della partecipazione, alla luce dei requisiti di cui all’art. 20 co.2, TUSP, per l’adeguamento alle previsioni di legge.

Con ogni riserva di successiva verifica ex art. 20 TUSP.

Si richiede la trasmissione della presente al Sindaco, affinché informi il Presidente del Consiglio Comunale.

Si rammenta l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 33/2013.

Il Magistrato Istruttore
dott.ssa Marinella Colucci

MC/rm



CORTE DEI CONTI